



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2020, convertito, con modificazioni, con la legge 5 marzo 2020, n. 12 che all'articolo 1 istituisce il Ministero dell'università e della ricerca (MUR) ed il Ministero dell'Istruzione con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, n. 12), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 09 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, individua il Ministero dell'università e della ricerca;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante l'approvazione del "Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2021-2023";

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2020 recante la "Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023";

VISTO in particolare l'art. 1, comma 549, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale prevede che "*al fine di promuovere gli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 250 milioni di euro per l'anno 2023, di 200 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al primo periodo tra le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca*";

VISTA la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che all' art. 5, comma 1, lett. b), ha istituito per le istituzioni universitarie statali il "fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche", per la realizzazione di investimenti per le università statali in infrastrutture edilizie e in grandi attrezzature scientifiche, ivi compresi i fondi destinati alla costruzione di impianti sportivi, da ripartire in relazione alle esigenze di riequilibrio delle disponibilità edilizie;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante la riforma delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

VISTO l'art. 1, comma 131, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, che ha istituito il fondo "per la realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508";

VISTO l'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

CONSIDERATO che le risorse del fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca di cui al citato art. 1, comma 549, della l. 178/2020 sono stanziare sul capitolo 7270 dello stato di previsione della spesa del Ministero;



Il Ministro dell'università e della ricerca

CONSIDERATA la necessità di definire il riparto delle predette risorse tra università, istituti di alta formazione artistica musicale e coreutica ed enti di ricerca al fine della assegnazione sui pertinenti capitoli di spesa, facendo rinvio a successivi decreti per la definizione dei criteri specifici di riparto e di utilizzo delle risorse tra le Istituzioni interessate;

DECRETA

Articolo 1

(Ripartizione risorse)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 549, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è disposto il riparto tra le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca, del "*Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca*", per complessivi 2,35 miliardi di euro nel periodo 2021-2035, come da allegato 1 che fa parte integrante del presente decreto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse del "*Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca*", iscritto sul capitolo 7270 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, sono conseguentemente ripartite sui capitoli di bilancio e piani gestionali indicati nel medesimo allegato 1.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, in attuazione del predetto art. 1, comma 549, sono definiti i criteri di riparto e di utilizzo delle risorse destinate per gli interventi delle Istituzioni di cui al comma 1 nel rispetto delle procedure previste dalla vigente legislazione relativa alle medesime Istituzioni.
3. Al fine di garantire il monitoraggio della spesa effettuata, si applica il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, conseguentemente gli interventi devono essere corredati, ove previsto dalla normativa vigente, dal Codice Unico di progetto (CUP) e dal Codice identificativo di gara (CIG).

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL MINISTRO
prof.ssa Maria Cristina Messa



Il Ministro dell'università e della ricerca

ALLEGATO 1 - FONDO EDILIZIA E INFRASTRUTTURE DI RICERCA - Art. 1, comma 549, L.178/2020 (importi in milioni di euro)																				
Descrizione Intervento	Autorizzazione legislativa da rifinanziare o normativa di settore	Capitolo	pg. (di nuova istituzione)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Totale	
Interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico – Enti di ricerca	art. 1, comma 1, lett. a)-p), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218	7236	15	47	47	118	94	94	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	1.100	
Interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico – Università	Art. 5, comma 1, lett b) della legge 24 dicembre 1993, n. 537	7266	4	48	48	122	96	96	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	1.130	
Interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico – Istituzioni AFAM	Articolo 1, comma 131, legge 30 dicembre 2004, n. 311	7312	4	5	5	10	10	10	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	120	
TOTALE MUR				100	100	250	200	200	150	2.350										